



Settore Extra-dipartimentale di Vigilanza
Corpo di Polizia Locale
I Settore - Segreteria e Codice della Strada

OGGETTO: LAVORI TAGLIO E POTATURA ALBERI VIA MADONNA DELL'AQUILA.
ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA

VISTA la nota della Sig.ra GIORDANI INES, amministratore della società Vivaio Piante Giordani snc, prot. n. 9266 del 31/05/2018, con cui viene richiesta l'istituzione del divieto di transito su Madonna dell'Aquila, dalle ore 08,00 alle ore 13,00 del giorno 6 giugno 2018 al fine di poter effettuare dei lavori di potatura di alberi in prossimità del civico 1, ultimo tratto di via Madonna dell'Aquila;

CONSIDERATO che in virtù di tale richiesta è stato avviato il procedimento amministrativo finalizzato all'emissione della prevista ordinanza contenente i divieti richiesti ed i cui termini di conclusione sono fissati per il giorno 06/06/2018;

RITENUTO possibile lo svolgimento dei citati lavori senza pregiudizio per la circolazione vista la presenza di percorsi alternativi; CONSIDERATA, pertanto, la necessità di dover adottare provvedimenti a carattere temporaneo, riguardanti la circolazione e la sosta dei veicoli, sulla piazza interessata, al fine di consentire lo svolgimento di quanto sopra riportato;

RITENUTO di disporre la deroga al divieto di transito per consentire l'accesso dei veicoli di soccorso, delle forze dell'ordine in servizio attivo e dei residenti compatibilmente con lo stato di avanzamento dei lavori;

RITENUTO che dall'istruttoria del procedimento amministrativo, avviato sulla base dell'istanza presentata, non sono emersi elementi ostativi all'accoglimento della medesima e che pertanto si ritiene di dover concludere il procedimento amministrativo *de quo* con l'adozione del presente provvedimento;

VISTO l'articolo 8, 3° della legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii. contenente *nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati in quanto lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

VISTI l'art. 5, 3°, l'art. 6, 4° lett. b), l'art. 7, 3°, l'art. 37, 3° e l'art. 159 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

VISTO l'articolo 74 del regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto in base a quanto contenuto nel T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ORDINA

- 1) Di istituire, dalle ore 08,00 alle ore 13,00 del giorno 6 giugno 2018, la seguente limitazioni della circolazione:
 - a. divieto di transito su Via Madonna dell'Aquila a partire dagli incroci di Via della Stazione e Piazza Italia;
- 2) Alla ditta appaltatrice dei lavori, di rendere edotti gli abitanti della zona di Via Madonna dell'Aquila, delle limitazioni di cui sopra mediante l'apposizione di idonea segnaletica stradale di cantiere secondo quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (segnale LAVORI (fig. II 383 art.31) tabella LAVORI (fig. II 382 art. 30) divieto di transito, divieto di sosta, preavvisi di deviazione e segnali di direzione) la quale dovrà essere posta in corrispondenza di tutte le intersezioni precedenti il cantiere onde consentire, in anticipo, dirottamenti su percorsi alternativi;
- 3) A tutti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e richiamati nell'art. 12 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento;
- 4) La pubblicazione della presente ordinanza mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale da effettuarsi a carico dell'Ufficio Messì cui il provvedimento è trasmesso;

AVVERTE

- 5) Che i contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge;
- 6) Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37, 3° comma, del D. Lgs. 285/92 e ss. mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro 60 (sessanta) giorni e con le formalità stabilite nell'art. 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo CdS);
- 7) Che ai sensi dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Lazio entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica o pubblicazione del presente atto ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine;
- 8) Che copia dell'assunto atto, ai sensi della Legge 241/90, resterà a disposizione di chiunque presenti richiesta di visione o acquisizione in copia;
- 9) E' da considerarsi abolita ogni altra disposizione dettante comportamenti contrari alla presente Ordinanza come parimenti sono da considerarsi ancora in vigore direttive con essa compatibili.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2 della Legge 241/90 si comunica che l'Amministrazione competente è il Comune di Palestrina e l'ufficio e la persona responsabili del presente procedimento sono il Corpo della Polizia Locale e l'Isp. Leandro Di Nunzio.

Palestrina lì, 01/06/2018



Il Responsabile del Settore Vigilanza
Comm. Coord. Marco Di Bartolomeo